

Allegato "A" al n. 5278/4170

STATUTO della

FONDAZIONE "I SEMI DELL'ARCOBALENO - Fondazione per la qualità della vita e dell'ambiente ETS"

Articolo 1)

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Con atto in data 27 maggio 2022, a rogito Notaio Gianluca Abbate di Rieti, Repertorio n.

è costituita la Fondazione denominata **"I semi dell'arcobaleno - Fondazione per la qualità della vita e dell'ambiente Ente del Terzo Settore" ETS**, in breve **"I semi dell'Arcobaleno - Fondazione ETS"**

(Ente del Terzo Settore)

La Fondazione nasce su iniziativa di Laura Del Colle (Fondatrice) per ricordare la vita esemplare, per onestà e generosità, dei suoi genitori Pietro Del Colle e Luisa Maria Monti.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà operare anche all'estero, sotto la denominazione **"The rainbow seeds - Foundation for the quality of life and of the environment ETS"**.

Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica

nell'utilizzo della denominazione.

Articolo 2)

Sede

La Fondazione ha sede in **ROMA**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3)

Finalità, scopo e attività

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e

prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto

1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	In particolare, la Fondazione ha come scopo principale lo	
	svolgimento di attività volte alla tutela della qualità	

della vita e dell'ambiente, intervenendo in modo trasversale sulle sopracitate attività.

La Fondazione, nel perseguire tale finalità, alla luce della profonda interazione esistente fra il benessere degli individui e la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, si propone, altresì, in via prioritaria, di portare a termine, quanto più possibile, nei settori di interesse sopracitati, interventi e iniziative che abbiano un impatto positivo per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

Sono destinatari privilegiati delle attività della Fondazione gli anziani e i bambini, nonché le persone colpite da disagio sociale ed economico.

La Fondazione può operare, nei predetti ambiti, anche attraverso Enti e altre Fondazioni che direttamente svolgano le medesime attività, nonché attraverso un costante interscambio a livello internazionale.

Per il perseguimento dei propri scopi, nei limiti previsti dalla legge, la Fondazione potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) sostenere attività di formazione e di ricerca nei propri settori di attività, anche attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

b) promuovere e realizzare iniziative di educazione,

sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti,

manifestazioni, convegni e workshop;

c) collaborare e instaurare relazioni con enti

scientifici, universitari, culturali e di ricerca,

istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che

all'estero;

d) svolgere attività di formazione, informazione, studio e

ricerca, realizzando anche pubblicazioni.

Articolo 4)

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di

cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali

rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite,

impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle

risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle

attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali

ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al

Consiglio di Amministrazione.

Su iniziativa del Presidente e/o del Presidente onorario,

ove nominato, potrà essere costituito nell'ambito della

Fondazione un Think Tank su tematiche riconducibili alle finalità perseguite dalla stessa Fondazione. Al momento della sua costituzione dovrà essere stanziato dalla Fondatrice un fondo non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per il suo funzionamento. Sarà inoltre individuato un canale *ad hoc* per le donazioni in favore di tale Think Tank. Il Think Tank potrà nominare al suo interno un Presidente e sarà finalizzato a promuovere la raccolta, la diffusione, la discussione e l'attuazione di idee e proposte utili al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Articolo 5)

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:

A) dal Fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di

dotazione;

- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 7, comma 3;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle raccolte pubbliche occasionali, di cui all'ultimo comma del presente articolo;

- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

Articolo 6)

Volontari - Amici della Fondazione

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari, che svolgono l'attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, del CTS.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

La Fondazione potrà istituire l'Albo degli "Amici della Fondazione". Saranno qualificati Amici della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni e/o attività di supporto a favore della Fondazione saranno di valore particolarmente rilevante. Tale qualifica avrà carattere meramente onorario e sarà deliberata, stabilendone anche la durata, dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

Gli Amici della Fondazione potranno una volta l'anno, anche

singolarmente, richiedere un incontro con gli amministratori per proporre iniziative, purché in linea con gli scopi statutari della Fondazione.

Articolo 7)

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di ogni anno, in caso di motivate necessità) - e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 CTS ai fini del deposito nel RUNTS - il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 8)

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa le cui funzioni saranno regolate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9)

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti; i primi, compreso il Presidente, sono determinati nel numero e designati a tempo indeterminato in sede di costituzione dell'Ente.

Successivamente alla costituzione, lo stesso Consiglio potrà

	determinare di variare il numero dei propri componenti.	
	Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri	
	del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente, gli	
	altri/l'altro provvedono/e alla nomina del/dei mancante/i,	
	il quale/i quali dura/no in carica per 3 (tre) esercizi	
	finanziari e cessano dalle funzioni in occasione della	
	riunione convocata per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo, relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni,	
	decadenza o revoca per giusta causa.	
	I componenti del Consiglio sono rieleggibili e resta fermo	
	il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26,	
	comma 8, del CTS e dell'articolo 2382 c.c.	
	Qualora venisse a mancare il Presidente, la relativa nomina	
	spetterà agli altri due Consiglieri a tempo indeterminato,	
	se in carica (o a uno degli stessi, se l'unico rimasto in	
	carica), altrimenti agli eredi designati a tal fine dalla	
	Fondatrice che opereranno seguendo le modalità indicate	
	dalla Fondatrice stessa.	
	Eguale spetterà agli eredi designati dalla Fondatrice la	
	nomina dei Consiglieri qualora venisse meno l'intero	
	Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di	
	economicità, efficacia ed efficienza.	
	In particolare, il Consiglio di Amministrazione:	

	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove	
	richiesto per legge;	
	- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al	
	funzionamento della Fondazione, e quello relativo	
	all'erogazione dei servizi, se redatto;	
	- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità	
	di integrare le attività da svolgersi;	
	- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e	
	la scissione della Fondazione;	
	- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;	
	- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,	
	donazioni e contributi;	
	- determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al	
	Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura,	
	derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente	
	disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;	
	- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
	settori di attività della Fondazione, nominandone, ove	
	necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;	
	- può costituire, al fine di realizzare specifici progetti,	
	comitati <i>ad hoc</i> , privi di funzioni strettamente gestionali,	
	come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;	
	- conferisce incarichi professionali;	
	- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale	

	dipendente;	
	- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di	
	contratti di qualsiasi natura;	
	- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o	
	collegiale e provvede alla sua nomina;	
	- nomina i membri del Comitato Scientifico;	
	- può nominare, stabilendone le funzioni e la durata della	
	carica, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra	
	coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione	
	dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale	
	partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario può	
	essere ricoperta anche dal Presidente della Fondazione, a	
	condizione che rinunci al suo stesso ruolo;	
	- può nominare un Comitato Onorario scegliendone i membri	
	tra le persone più idonee a rappresentare autorevolmente, a	
	livello nazionale e internazionale, gli ideali, gli scopi e	
	l'immagine della Fondazione, stabilendone nel contempo, le	
	modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni. I	
	soggetti come sopra nominati non assumono alcuna	
	responsabilità gestionale.	
	- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni,	
	associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in	
	generale, enti privati o pubblici sia in Italia che	
	all'estero;	

	- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e	
	deliberazioni;	
	- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la	
	Segreteria Amministrativa determinandone compensi,	
	qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un	
	Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare	
	procuratori per determinati atti o categorie di atti, il	
	tutto nei limiti individuati con propria deliberazione	
	assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di	
	consulenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa	
	del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.	
	La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica,	
	anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare	
	prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i	
	membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei membri in carica e	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di	
	voti prevale quello del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	

quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, operazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10)

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato a tempo indeterminato in sede di atto costitutivo, dalla Fondatrice.

Nel caso in cui quest'ultima venisse a mancare, la nomina spetterà ai Consiglieri a tempo indeterminato, se ancora in carica (oppure a uno degli stessi se l'unico rimasto in carica) altrimenti, agli eredi designati a tal fine dalla Fondatrice che opereranno seguendo le modalità indicate dalla Fondatrice stessa.

Tali criteri di scelta trovano la loro ragion d'essere nella volontà di perpetuare l'intendimento della Fondatrice.

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituire il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento. Ove non nominato il Vice Presidente, il Presidente designa in caso di necessità un membro del Consiglio di Amministrazione, con funzione

vicaria.

Articolo 11)

Organo di controllo e Revisore dei Conti

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo, nominato in sede di atto costitutivo, e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto

	organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla	
	Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita,	
	inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia	
	nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti.	
	Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto	
	dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la	
	relativa relazione.	
	Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali	
	e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto.	
	I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.	
	L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente	
	con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a	
	maggioranza semplice.	
	Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n.	
	117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte del Consiglio	
	di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di	
	una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito	
	Registro.	
	In particolare il Revisore o la Società di Revisione:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	

nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli

impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3
(tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle
proprie adunanze e delle deliberazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di
Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e
video-comunicazione; in tal caso si osservano le
disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 12)

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del
Comitato Scientifico composto da due a dieci membri, scelti
tra soggetti di alto profilo e competenza negli ambiti di
attività della Fondazione, determinandone la durata e le
funzioni.

	Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente	
	designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
	I membri del Comitato Scientifico scadono dopo un triennio e	
	possono essere rinominati.	
	Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive	
	per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi	
	momento, richiederne l'intervento; in particolare il	
	Comitato esprime il proprio parere consultivo su specifiche	
	attività e progetti della Fondazione e propone al Consiglio	
	programmi di lavoro ed iniziative per il raggiungimento	
	degli scopi statutari.	
	Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione.	
	Il Comitato può eleggere tra i suoi componenti un	
	Coordinatore, costituire gruppi di lavoro per specifiche	
	materie e attribuire la competenza su singoli argomenti ai	
	propri membri.	
	Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi	
	statutari, anche su singole ricerche e/o studi nonché su	
	programmi scientifici.	
	Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il	
	Presidente della Fondazione che, in caso di impedimento a	
	partecipare, designa in sua vece il Vice Presidente, ove	
	nominato, o, in alternativa, uno suo delegato.	
	Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo	

ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Comitato Scientifico, attraverso un segretario nominato al proprio interno, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 13)

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi, *in primis* per il Presidente fermo restando che la corresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori o condizioni.

Articolo 14) Libri dell'Ente

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

Articolo 15)

Durata, scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, ove ricorrano i seguenti motivi:

- a) conseguimento degli scopi statutari e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirli;
- b) impossibilità di funzionamento dell'Ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento/estinzione dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione, in sessione straordinaria, recependo le volontà della Fondatrice se deceduta, deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo

della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione come Fondo denominato "Fondo Laura Del Colle" finalizzato alla realizzazione di progetti in linea con gli scopi statutari della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16)

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: LAURA DEL COLLE

" ENZO QUATTROCIOCCHIE

" SANDRO ANELLA

" MARIA ANTONIA CORDA TESTE

" FLAVIA PAVANO TESTE

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO